

## REGOLAMENTO (CE) N. 779/2006 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 488/2005 relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

## Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 488/2005 è così modificato:

visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, che stabilisce regole comuni nel settore dell'aviazione civile e istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

1) All'articolo 2, la lettera g) è modificata nel modo seguente:

visto il regolamento (CE) n. 488/2005 della Commissione, del 21 marzo 2005, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,

«g) "costi indiretti": la quota-parte delle spese generali di infrastruttura, organizzazione e gestione sostenute dall'Agenzia imputabili all'adempimento dei compiti di certificazione, diverse dalle spese dirette e specifiche, ivi comprese le spese derivanti dallo sviluppo di una parte del materiale regolamentare».

previa consultazione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea,

2) L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

considerando quanto segue:

## «Articolo 12

(1) Per garantire il pareggio fra le spese sostenute dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea nell'adempimento dei suoi compiti di certificazione e le entrate provenienti dai diritti che essa riscuote, è opportuno che il livello di questi diritti venga rivisto sulla scorta dei risultati e delle previsioni finanziarie dell'Agenzia stessa.

1. I diritti sono dovuti dal richiedente e devono essere pagati in euro.

(2) I procedimenti amministrativi inerenti la riscossione dei diritti osservati dall'Agenzia europea per la sicurezza dell'aviazione e dai richiedenti non devono essere tali da rallentare i procedimenti di certificazione.

2. Il rilascio, il mantenimento o la modifica di un certificato o di un'approvazione sono subordinati al pagamento di tutti i diritti dovuti salvo diverso accordo tra l'Agenzia e il richiedente. In caso di mancato pagamento l'Agenzia può revocare il certificato o l'approvazione di cui trattasi, previa notifica al richiedente.

(3) È pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 488/2005.

3. La tariffa dei diritti applicata dall'Agenzia e le rispettive modalità di pagamento sono comunicate al richiedente al momento della presentazione della domanda.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1592/2002,

4. Per le operazioni di certificazione che prevedono il pagamento di una parte variabile, l'Agenzia fornisce al richiedente, a domanda, una stima della spesa. Tale stima è modificata dall'Agenzia qualora l'operazione si riveli più semplice e più rapida di quanto previsto inizialmente o, al contrario, più complessa e più lunga rispetto a quanto l'Agenzia poteva ragionevolmente prevedere.

<sup>(1)</sup> GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1643/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 7).

<sup>(2)</sup> GU L 81 del 30.3.2005, pag. 7.

5. I diritti dovuti per il mantenimento in vigore dei certificati e delle approvazioni esistenti devono essere versati secondo un calendario pubblicato dall'Agenzia e comunicato ai titolari dei certificati e delle approvazioni. Tale calendario si basa sulle ispezioni svolte dall'Agenzia per verificare che i certificati e le approvazioni siano ancora valide.